

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE  
FORNITURE  
E I SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA  
SOGLIA COMUNITARIA  
(Articolo 36 comma 2 lett. a) e b), decreto  
legislativo 50/2016.)  
Adottato con delibera del Consiglio  
d'Istituto n. 24 del 13-02-2017 verbale n.2

---

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	3
Art. 3 - Limiti economici agli interventi.....	3
Art. 4 - Responsabile dell'area e responsabile unico del procedimento .....	4
Art. 5 – Modalità di acquisizione di beni e servizi .....	4
Art. 6 – Modalità di esecuzione di lavori fino ad euro 150.000,00.....	6
Art. 7 – Affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00. Atti della procedura .	7
Art. 8 - Scelta del contraente .....	8
Art. 9 – Modalità di stipula dei contratti.....	8
Art. 10 – Accordi quadro ed appalti specifici a seguito di accordo quadro .....	8
Art. 11 - Mezzi di tutela.....	8
Art. 12 - Interventi d'urgenza .....	9
Art. 13- Altri servizi di supporto e assistenza .....	9
Art. 14 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta .....	9
Art.15 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati in appalto .....	10
Art. 16 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....	10
Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi .....	10
Art.18 - Inadempimenti.....	11
Art. 19 Verifica e collaudo .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

# TITOLO I – PRINCIPI

---

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, nonché la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di seguito indicato con "Codice", e delle relative Linee Guida adottate dall'ANAC.
2. Il presente regolamento attua altresì i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e i principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

## **Art. 2 - Determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi di cui al presente Regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni individuati facendo riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. L'esecuzione di lavori di cui al presente Regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi oggetto del presente Regolamento deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

## **Art. 3 - Limiti economici agli interventi**

1. Gli importi degli appalti cui all'art. 1 sono stimati secondo il disposto dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016.
2. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
3. Non sono considerati artificialmente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto, affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

# TITOLO II – PROCEDIMENTO

---

## Art. 4 - Responsabile dell'area e responsabile unico del procedimento

1. L'amministrazione opera attraverso, unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (ogni I.S. è una UO- DM 190/1995) .
2. Il Responsabile dell'Area garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Nel primo atto relativo ad ogni intervento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che può anche coincidere con il Responsabile dell'area.

## Art. 5 – Modalità di acquisizione di beni e servizi

1. L'Istituto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, procede alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- a) **per le spese fino a € 7.000,00 Iva esclusa** mediante adesione a Convenzione Consip, se disponibile, ovvero, a scelta dell'Istituto:
  - mediante ricorso all'affidamento diretto debitamente motivato, previa acquisizione di almeno 2 preventivi di spesa da parte di operatori, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Fornitori se presenti. Per importi inferiori ad euro €1.000,00 l'indagine di mercato potrà essere espletata anche tramite richiesta telefonica di preventivi, i cui esiti saranno debitamente verbalizzati a cura del RUP;
  - mediante Ordine diretto/RDO ovvero Trattativa diretta sul MEPA (*nei casi in cui tale trattativa diretta sia ammissibile*);

- b) **per le spese di importo pari o superiore € 7.000,00 Iva esclusa ed inferiori ad € 40.000,00 Iva esclusa** mediante adesione a Convenzione Consip, se disponibile, ovvero mediante ricorso all'affidamento diretto debitamente motivato, previa acquisizione di almeno 3 preventivi di spesa da parte di operatori, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Fornitori se presenti.

Qualora il numero degli operatori iscritti all'Albo sia inferiore a quanto sopra indicato, ovvero in mancanza della classe, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico – per almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi- sul Sito Internet Istituzionale – Sezione Trasparenza/Bandi di gara e contratti, al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell'Albo. Nell'ipotesi in cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli operatori già presenti nell'Albo.

Il termine di presentazione dell'offerta non può, di norma, essere inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della richiesta di preventivi.

In caso di motivata urgenza il termine per la presentazione delle offerte potrà essere ridotto fino ad un minimo di 5 giorni.

In alternativa, resta sempre facoltà dell'Istituto procedere all'acquisizione mediante Ordine diretto/RDO ovvero mediante Trattativa diretta sul MEPA, nei casi in cui tale trattativa sia ammissibile.

- c) **per le spese di importo pari o superiore € 40.000,00 Iva esclusa ed inferiori ad € 135.000,00 Iva esclusa** mediante utilizzo autonomo dei strumenti di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate – come stabilito dall'art. 37 comma 2 del d.lgs. 50/2016, ossia:

- Adesione a Convenzioni Consip, se disponibili;
- RDO sul MEPA, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici;
- Accordi Quadro e SDAPA Consip, se disponibili;
- Eventuali ulteriori strumenti di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, se disponibili.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori.

Qualora il numero degli operatori iscritti all'Albo sia inferiore a quanto sopra indicato –ovvero anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi- sul Sito Internet Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell'Albo. Nell'ipotesi in cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli operatori eventualmente già presenti nell'Albo.

Il termine di presentazione dell'offerta non può, di norma, essere inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della richiesta di preventivi.

In caso di motivata urgenza i termini di pubblicazione dell'avviso ed il termine per la presentazione delle offerte potranno essere ridotti fino ad un minimo di 5 giorni.

- d) Resta salva la facoltà –anche in presenza del numero minimo degli operatori richiesti- di pubblicare un avviso pubblico al fine di favorire la partecipazione alla procedura.

2. La scelta degli operatori da invitare comporterà, laddove sia possibile, l'invito di tutti gli operatori presenti in una determinata classe merceologica ovvero che hanno manifestato interesse in relazione ad un avviso pubblico. Ove ciò non sia possibile, per le esigenze di celerità della procedura, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con garanzia di riservatezza dei concorrenti, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate con almeno 2 giorni di anticipo.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) nei casi di infungibilità di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, ovvero quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

b) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo del contratto da affidare sia inferiore ad euro 40.000,00.

### **Art. 5.1 Acquisti Informatici**

1. Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività saranno affidati esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto/negoziazione messi a disposizione da Consip SpA, ovvero tramite i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali se esistenti, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
2. Nei soli casi in cui bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, si procederà all'acquisto mediante l'utilizzo delle procedure di cui al presente regolamento, previa apposita autorizzazione motivata del Consiglio di Istituto.
3. Gli approvvigionamenti effettuati in autonomia ai sensi del comma 2 del presente articolo saranno comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

### **Art. 5.2 Acquisti verdi**

1. In conformità all'art. 34 del d.lgs. 50/2016, gli acquisti di:
  - a) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
  - b) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
  - c) servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri;avverranno esclusivamente nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
2. Per le altre forniture oggetto dei criteri ambientali minimi, gli acquisti avverranno nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta.

### **Art. 6 – Modalità di esecuzione di lavori fino ad euro 150.000,00**

1. L'Istituto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, procede all'esecuzione dei lavori di importo inferiore ad € 40.000 euro Iva esclusa mediante affidamento diretto previa acquisizione di almeno 3 preventivi di spesa da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. Il termine di presentazione dell'offerta non può, di norma, essere inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della richiesta di preventivi. In caso di motivata il termine per la presentazione delle offerte potranno essere ridotti fino ad un minimo di 5 giorni.
2. L'Istituto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, procede all'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro Iva esclusa e inferiore a

150.000 euro Iva esclusa mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.

3. Per lo svolgimento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli operatori economici da invitare, l'Istituto procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi- sul Sito Internet Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati. Il termine di presentazione dell'offerta non può, di norma, essere inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della richiesta di preventivi. In caso di motivata urgenza i termini di pubblicazione dell'avviso ed il termine per la presentazione delle offerte potranno essere ridotti fino ad un minimo di 5 giorni.
4. La scelta degli operatori da invitare comporterà, laddove sia possibile, l'invito di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse in relazione ad un avviso pubblico. Ove ciò non sia possibile, per le esigenze di celerità della procedura, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con garanzia di riservatezza dei concorrenti, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate con almeno 2 giorni di anticipo.
5. I lavori fino ad € 150.000,00 Iva esclusa possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al presente articolo.

## **Art. 7 – Affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00. Atti della procedura .**

1. La lettera di invito è inoltrata in via telematica per posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato via pec entro il primo giorno feriale successivo.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali e - se previsti - i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
  - f) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - g) la misura delle penali, se previste;
  - h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - i) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - l) il nominativo del RUP.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile dell'Area predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile dell'Area redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

## **Art. 7.1 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili, sia caratterizzato da elevata ripetitività e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto apposito verbale.

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

## **Art. 8 – Modalità di stipula dei contratti**

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

## **Art. 9 – Accordi quadro ed appalti specifici a seguito di accordo quadro**

1. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, l'istituto può concludere accordi quadro con uno o più operatori economici, selezionati con le modalità indicate negli articoli precedenti.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi con unico operatore di cui all'articolo 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016, una volta stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito dell'accordo quadro;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

## **Art. 10 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto l'Istituto si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 205, 206 e 208 del Codice.



# TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

---

## **Art. 11 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 4 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell' intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

## **Art. 12- Altri servizi di supporto e assistenza**

1. Sono considerati altri servizi intellettuali quelli non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
- 2 In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

# TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FINO AD EURO 150.000,00 IVA ESCLUSA

## **Art. 13 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del DSGA, che assume funzione di ufficiale rogante.

Per le forniture di materiali e per i noli la liquidazione è disposta previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura.

## **Art.14 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati in appalto**

1. I lavori sono contabilizzati e liquidati a cura del DSGA, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori relativi alla manutenzione periodica oggetto di accordi quadro possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione dei singoli interventi oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

## **Art. 15 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

# **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI SOTTO SOGLIA**

## **Art. 16- Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 4, mediante ordine scritto individuato con numerazione progressiva.

2. L'ordinazione deve contenere:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;

c) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 4, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, accludendo al documento di spesa o alla fattura:

a) i riferimenti all'atto di ordinazione;

b) attestazione di regolarità della fornitura, regolarità esecuzione e/o il collaudo tecnico;

c) attestazioni di regolarità contributiva;

d) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

e) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

f) il proprio nulla osta alla liquidazione;

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva.

### **Art.17 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante comunicazione trasmessa via pec, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Il Dirigente Scolastico

Maria Clotilde Paisio